

## **1. MANSIONARIO DELL'ARCHITETTO DELEGATO DALL'ORDINE NELLE COMMISSIONI COMUNALI EDILIZIE E PER IL PAESAGGIO**

### **Natura del mansionario e relazioni con l'Ordine**

Gli Architetti nominati nelle Commissioni Edilizie e Integrate e scelti nelle terne fornite dall'Ordine, con la sottoscrizione del presente mansionario assumono il ruolo di delegati dell'Ordine stesso e pertanto sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

L'architetto delegato svolgerà il suo compito in piena autonomia, riferendo al Consiglio dell'Ordine sulle problematiche incontrate nello svolgimento della sua funzione quando lo riterrà necessario o verrà interpellato e comunque alla fine del suo mandato presenterà una relazione sul lavoro svolto, che potrà essere consultata dal suo successore nella delega. Il Delegato che non adempie a tale obbligo non potrà essere inserito in altre terne.

#### **1.01 - Obbligo di frequenza.**

La richiesta e l'accettazione del ruolo di membro di Commissione comporta la presenza a tutte le riunioni della stessa, salvo giustificati motivi.

I colleghi architetti che per qualsiasi ragione non siano più in grado di garantire l'assidua frequenza nelle commissioni sono invitati a dimettersi.

Nei riguardi degli inadempienti potranno essere assunti dall'Ordine provvedimenti di richiamo, revoca e sostituzione.

#### **1.03 - Competenze professionali.**

L'Architetto, quale delegato dell'Ordine, è tenuto a segnalare al Consiglio tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze dei quali venga a conoscenza e che costituiscano violazione delle leggi sulle competenze professionali.

In particolare dovranno essere segnalati i casi in cui sui progetti esaminati la firma dell'architetto compaia abbinata a quella di professionisti aventi diversa competenza, il che è consentito soltanto quando nel progetto venga esplicitamente indicato il ruolo svolto nel progetto dai diversi professionisti, ovviamente nell'ambito delle rispettive competenze professionali

Al fine di dare certezza ai propri delegati l'Ordine predisporrà un documento che definisce le competenze professionali di ciascuna categoria professionale.

#### **1.04 Tutela del decoro della categoria.**

L'architetto delegato è tenuto a segnalare al Presidente dell'Ordine tutti i casi in cui si ravvisino nel comportamento di architetti si ravvisino atteggiamenti scorretti e di mancato rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi, e dei professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi, ma anche dei committenti e di terzi in generale.

La presentazione da parte di architetti di progetti largamente incompleti o rappresentati in modo sciatto, non documentati, o basati su rilievi e rappresentazioni dello stato di fatto inattendibili, costituisce lesione del decoro professionale della categoria.

I giudizi espressi in commissione dall'architetto delegato sull'opera e la persona dei progettisti, siano essi architetti o altri professionisti, dovranno sempre essere strettamente funzionali al progetto presentato e alla necessità di proporlo o meno l'approvazione.

#### **1.4 Provvedimenti disciplinari.**

Nei confronti degli Architetti delegati che abbiano violato i doveri di cui ai punti precedenti, il Consiglio dell'Ordine, ai sensi del R.D. 23/10/25, n. 2537 sul regolamento professionale, potrà aprire procedimento disciplinare.

## **2. NORME DI RIFERIMENTO PER L'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONE**

L'Architetto, quale delegato dell'Ordine nella commissione edilizia o per il paesaggio è tenuto a:

**2.01 Controllare** che durante la riunione sussista sempre il numero legale previsto dal regolamento edilizio del rispettivo Comune, rifiutandosi di accettare che commissari assenti vengano dati presenti, anche se con il loro consenso. I pareri espressi da commissioni non composte da numero legale non sono validi, sono annullabili e comportano responsabilità penali.

**2.02 Richiedere** che i progetti vengano sottoposti all'esame della commissione rispettando la successione crono-temporale di presentazione (data di deposito della pratica presso l'ufficio protocollo del Comune) o comunque secondo la procedura definita dal regolamento edilizio o dall'Ente.

**2.03 Verificare** che il parere espresso dal tecnico istruttore risulti chiaro ed esauriente, e che sia da esso sottoscritto dichiarando esplicitamente la completezza della documentazione presentata e la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Nel caso in cui vengano sottoposti all'esame della commissione progetti privi del parere istruttorio debitamente stato firmato, l'Architetto delegato deve astenersi dall'esaminare il progetto, verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.

Qualora il parere espresso dal tecnico contrasti con le convinzioni e le conoscenze dell'Architetto delegato, esso è tenuto a chiedere chiarimenti in merito ed eventualmente a contestarlo, richiedendone la verbalizzazione.

**2.04 Controllare** che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, etc.) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La stessa regola vale anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

Prima di entrare nel merito, si dovrà verificare che i progetti presentati portino la firma di tecnici entro i limiti delle loro rispettive competenze professionali definite per legge

**2.05 Controllare** che il progetto da esaminare, sia provvisto dei pareri degli organi esterni, quando questi siano richiesti come preliminari per l'esame in Commissione

**2.05 Astenersi** dal parere su progetti che risultino largamente incompleti o rappresentati in modo approssimativo, non documentati, o basati su rilievi e rappresentazioni dello stato di fatto inattendibili, e pertanto di difficile esame per la Commissione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza.

**2.06 Controllare** per ciascuna commissione. la regolarità della compilazione del verbale in ogni suo punto.

Il parere verbalizzato dovrà essere chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria)

In caso di pareri non espressi all'unanimità i voti favorevoli, contrari e astenuti. dovranno essere verbalizzati nominativamente.

## **2.07 Criteri per la stesura dei pareri**

Considerato che l'attestazione della conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti compete al tecnico istruttore comunale, all'Architetto delegato, insieme agli altri membri della Commissione compete la valutazione del progetto esaminato dal punto di vista soggettivo e discrezionale per quanto riguarda i caratteri estetico-formali, il decoro architettonico e l'ambientazione in genere .

Le motivazioni di un eventuale diniego dovranno contestare il mancato rispetto di norme positive di legge o regolamentari o evidenti violazioni delle regole dell'arte dell'architetto.

Qualora invece il parere sia fondato su valutazioni per loro natura discrezionali (es. compatibilità e corretto rapporto con il contesto naturale o edificato, relazioni con l'immagine urbana, pregnanza e armonia del progetto) esso dovrà essere accuratamente argomentato, evitando ogni affermazione generica, rituale e non verificabile, oppure riconducibile esclusivamente a opinioni e preferenze personali.

In ogni caso l'architetto, sia nella discussione del progetto che nell'espressione del parere, dovrà evitare di "sostituirsi" al redattore del progetto esaminato con l'indicazione di specifiche soluzioni progettuali.

L'architetto delegato dovrà invitare gli altri componenti della commissione ad attenersi a tali criteri e a considerarli obbligatori e non derogabili

Il mancato rispetto dei criteri sopra esposti nella formulazione del parere può dar luogo alla sua contestazione e annullamento in sede di ricorso amministrativo e successivamente a richieste di danni a tutti coloro che l'hanno sottoscritto.

**2.08 Verificare** che la dizione "approvato a condizione" sia espressa nei soli casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: tali condizioni dovranno essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio dell'atto autorizzativo dovranno comunque essere presentati all'Ufficio Comunale nuovi grafici progettuali corretti che, a giudizio dell'Ufficio stesso, dimostrino con chiarezza che il progettista ha recepito le "prescrizioni" formulate dalla Commissione.

**2.09 Pareri resi all'Amministrazione sull'interpretazione delle norme urbanistiche e regolamentari.** Qualora, durante il lavoro ordinario della commissione (esame dei progetti) o in sede preventiva prima dell'approvazione di norme urbanistiche o regolamentari, venga richiesto all'architetto delegato un parere in merito, egli dovrà esprimersi secondo scienza e coscienza, richiedendo che tale parere venga adeguatamente verbalizzato.

L'architetto delegato deve chiedere inoltre che i pareri interpretativi di norme vigenti o la definizione di "prassi" o statuizioni relative a norme di incerta interpretazione, vengano raccolti a cura dell'Ufficio in appositi elenchi tematici e portati a conoscenza della generalità degli utenti.

Pareri interpretativi che risultino in contrasto con pareri precedentemente espressi, dovranno essere adeguatamente illustrati e giustificati.

## **2.10 Sulle relazioni geologiche.**

Quando vengono presentati piani urbanistici particolareggiati (Piani di lottizzazione, Piani di recupero, ecc.), come d'altronde prevedono le vigenti normative urbanistiche, deve essere richiesto lo studio geologico di fattibilità. La classe di fattibilità e di pericolosità delle varie zone di territorio in rapporto alle nuove edificazioni viene studiata al momento della redazione dello strumento urbanistico (P.R.G.) non può quindi essere pretesa, quale elaborato progettuale di corredo, la relazione geologica relativamente ai progetti di singoli fabbricati o comunque sia di interventi volti al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie: l'aspetto geologico-geotecnico verrà affrontato successivamente durante lo sviluppo del progetto esecutivo contestualmente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/'71, dalla Legge n. 64/'74 e dal D.M. 11.3.1988.

**2.11 Sui documenti di cui alla L. 10/91 (attuazione Piano Energetico Nazionale), al D.Lvo 192/05 Recepimento direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici, alla L. 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti), alla L.447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico e relativi DM attuativi e alla L.R. 67/04 Norme in materia d'inquinamento acustico.**

La relazione tecnica che attesta la rispondenza del progetto architettonico e degli impianti alle prescrizioni di legge deve essere depositata presso gli Uffici delle P.A. prima dell'inizio lavori; quindi di norma non può essere richiesta all'atto della presentazione del progetto in Commissione Edilizia. Dovrà essere prodotta in tale sede, come da indicazione dell'Ordine ad interpretazione della L. 46/90, solo una relazione preliminare che illustri le caratteristiche degli impianti.

Per quanto attiene le norme in materia di controllo del rumore ambientale e dei requisiti acustici passivi degli edifici (DM 5.12.97), si devono fornire le relazioni con le seguenti modalità:

- relazione previsionale sul clima e/o impatto acustico da consegnare unitamente al deposito del progetto e quindi all'esame della Commissione Edilizia;
- relazione sulla rispondenza ai requisiti acustici passivi, **fatte salve diverse disposizioni delle P.A.**, da consegnare prima dell'inizio lavori (insieme alle relazioni in materia energetico-impiantistica) o in sede di rilascio dell'abitabilità/agibilità, e quindi di norma non dovrebbe essere richiesta all'atto della presentazione del progetto in Commissione Edilizia

**2.12 Commissione Comunale per il Paesaggio.** Ai sensi della L.R. 1/2005 la Commissione Comunale per il Paesaggio (già "integrata") deve esprimere il proprio parere distinto da quello della Commissione Edilizia Ordinaria. Affinché il parere della Commissione Edilizia Integrata sia valido, occorre, al di là del numero legale, la presenza di uno dei 2 membri aggregati, esperti in materia di bellezze naturali.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dott. arch.....  
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori col n°.....  
nominato nella Commissione edilizia /per il paesaggio del Comune di  
..... dichiara di aver preso visione del presente  
mansionario e di sottoscriverlo per accettazione.

Pistoia, (data)

In fede

dott. arch. ....